



Reg. 889/2008 all. XI B2 modelli



Residui di fitofarmaci nei prodotti biologici

VII CONVEGNO
ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
IN MATERIA DI CONTROLLO DEI RESIDUI DI
FITOFARMACI NEGLI ALIMENTI

Istituto Superiore di Sanità, 28 novembre 2008



Dr Marco Morelli
Arpa Emilia-Romagna

Agricoltura biologica

*L'agricoltura biologica
è un sistema di produzione agricola
che privilegia
la salute dell'uomo e dell'ambiente,
nel rispetto dell'intero ecosistema
rappresentando, quindi, anche un modello
di sviluppo sostenibile.*

La strategia comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Sesto Programma di azione dell'Unione Europea in materia di ambiente (Decisione del Consiglio e del Parlamento Europeo n.1600/2002) prevede l'attuazione entro il 2010 di 7 strategie tematiche:

- inquinamento dell'aria
- riciclo dei rifiuti
- gestione delle risorse
- protezione del suolo
- ambiente urbano
- uso sostenibile di pesticidi
- ambiente marino



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.7.2002
COM(2002) 349 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

VERSO UNA STRATEGIA TEMATICA PER L'USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI


Sesto programma di azione per l'ambiente: L'UE definisce le priorità e gli obiettivi della politica ambientale europea fino al 2010 e oltre, e descrive in modo particolareggiato i provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della strategia in materia di sviluppo sostenibile da essa elaborata.

VERSO UNA STRATEGIA TEMATICA PER L'USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

- I **principali obiettivi** della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi sono :
 - **minimizzare** i pericoli e i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'uso dei pesticidi;
 - **migliorare** i controlli sull'uso e la distribuzione dei pesticidi;
 - **ridurre** i livelli di s.a.nocive, in particolare sostituendo le più pericolose con alternative più sicure, anche di tipo non chimico;
 - **promuovere** l'uso di tecniche agricole con apporto **basso o nullo di pesticidi**;
 - **mettere a punto** un sistema trasparente di relazioni e monitoraggio dei progressi, compresa l'elaborazione di indicatori adeguati.

Agricoltura e ambiente

- **L'agricoltura e l'ambiente** da sempre si pongono su piani paralleli e interagiscono spesso l'una con l'altro, a volte in termini di supporto reciproco ma troppo spesso in termini conflittuali.
- **L'agricoltura ha avuto uno sviluppo** in termini tecnologici, quantitativi e organolettici
- La **chimica impiegata nell'agricoltura**:
 - da una parte ha contribuito favorevolmente alle **rese produttive**,
 - Dall'altra la necessità di **valutare l'impatto ambientale** e gli **effetti sulla salute degli agricoltori e dei consumatori** (D. Lgs. 194/95 e accordo 8 maggio 2003).
- Da anni si va verso **un'agricoltura consapevole**, che orienta sempre più la coltivazione **verso forme ecocompatibili...**



- Dati 1990-1992: elaborazioni SINAB su stime diverse.
- Dati 1993-2007: MiPAAF; elaborazioni: Nomisma (1993), IFOAM (1994), BioBank (1995-1998), SINAB (1999-2007).

minimizzare l'impatto sull'ambiente

L'agricoltura biologica

si fonda su

obiettivi e principi,

oltre che su **pratiche comuni,**

ideati per

minimizzare l'impatto umano sull'ambiente

e allo stesso tempo permettere

al **sistema agricolo** di operare nel

modo più naturale possibile.

Produzione biologica ... sistema globale

- ... è un **sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare** basato:
 - sull'interazione tra le **migliori pratiche ambientali**,
 - un **alto livello di biodiversità**,
 - la **salvaguardia** delle risorse naturali,
 - una **produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali**
 - ...

metodo di produzione biologico

- Il metodo di produzione biologico esplica una **duplice funzione sociale** ... :
 - un **mercato specifico** che risponde alla **domanda di prodotti biologici dei consumatori**
 - Fornisce **beni pubblici** che contribuiscono alla:
 - tutela dell'ambiente
 - al benessere degli animali
 - allo sviluppo rurale.

Codex Alimentarius e agricoltura biologica



Il Codex considera l'agricoltura biologica come un **sistema globale di produzione agricola** (vegetale e animale) che **privilegia** le **pratiche di gestione** piuttosto che il ricorso a fattori di produzione di origine esterna.

Secondo questa visione, i **metodi colturali, biologici** e meccanici **vengono impiegati di preferenza** al posto dei prodotti **chimici di sintesi**.

Linee direttrici Codex

Secondo le linee direttrici del Codex, l'agricoltura biologica deve contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- “aumentare la diversità biologica nell'insieme del sistema;
- accrescere l'attività biologica dei suoli;
- mantenere la fertilità dei suoli a lungo termine;
- riciclare i rifiuti di origine vegetale e animale, al fine di restituire gli elementi nutritivi alla terra, riducendo in tal modo il più possibile l'utilizzo di risorse non rinnovabili;
- fare assegnamento sulle risorse rinnovabili nei sistemi agricoli organizzati localmente;
- promuovere la corretta utilizzazione dei suoli, delle risorse idriche e dell'atmosfera e ridurre nella misura del possibile ogni forma di inquinamento che potrebbe derivare dalle pratiche colturali e zootecniche;
- manipolare i prodotti agricoli, con particolare attenzione ai metodi di trasformazione, allo scopo di mantenere l'integrità biologica e le qualità essenziali del prodotto in tutte le varie fasi;
- essere praticata su un'azienda agricola esistente, dopo un periodo di conversione, la cui durata dev'essere calcolata sulla base di fattori specifici del sito, quali le informazioni storiche sulla superficie e i tipi di coltura e di allevamento previsti”.

Fonte: Linee direttrici in materia di produzione, trasformazione, etichettatura e commercializzazione degli alimenti derivati dall'agricoltura biologica, Commissione del Codex alimentarius, CAC/GL 32.1999, punto 7.

IFOAM(*) e agricoltura biologica

Definizione:

"Tutti i sistemi agricoli che promuovono la **produzione** di alimenti e fibre **in modo sano socialmente**, economicamente e dal punto di vista ambientale.

Questi sistemi hanno come base della capacità produttiva la **fertilità intrinseca del suolo e, nel rispetto della natura delle piante** degli animali e del paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori interdipendenti.

L'agricoltura biologica riduce drasticamente l'impiego di input esterni attraverso l'esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi.

Al contrario, **utilizza la forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la resistenza alle malattie**".

(*): La Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica
(International Federation of Organic Agriculture Movements)

Alcuni richiami normativi ...

- ❑ **Reg. 2092/91**: ...relativo al metodo di produzione biologico ...
 - ✓ ...riduce notevolmente l'uso dei PF...
- ❑ **D.Leg. 220/95**: attuazione degli art. 8 e 9 del Reg. 2092/91 in materia di produzione ... con metodo biologico
 - ... attribuisce al Ministero il controllo e il coordinamento delle attività amministrative e tecniche riguardanti l'applicazione della regolamento...
 - ... organismi preposti al controllo ...
- ❑ **Circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999** Attività di controllo e di coordinamento in agricoltura biologica Reg. 2092/91. D.Lgs. n. 220/95
 - Interviene su:
 - Provvedimenti da adottarsi nei confronti degli operatori responsabili di non conformità (NC) ...
 - Esempificazioni di NC
 - Caratteristiche del piano di controllo da presentarsi ai sensi dell'art. 5 (controllo sugli operatori) D.Lgs 220/95
 - Norme di campionamento
- ❑ **Reg. 473/2002 del 15/03/02**: ... che modifica gli allegati I, II e VI del reg 2092/91 ... e stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di **composti di rame**
 - Circolare 4 aprile 2002, n. 1: Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione del 15 marzo 2002 che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ... stabilisce norme dettagliate ... sull'impiego dei **composti di rame**.
- ❑ **Reg. 404/2008 del 06/05/08**: recante modifica dell'allegato II del Reg. 2092/91 ... per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo **spinosad**, il **bicarbonato di potassio** e l'**octanoato di rame** nonché l'**etilene**

Nuova normativa ...

- **Reg. 834/2007 del 28/06/07:** ... relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. n. 2092/91
 - ✓ Entrerà in vigore il 01 gennaio 2009
- **Reg. 889/2008 del 05/09/08:** recante modalità di applicazione del reg. n. 834/2007 ... relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
 - ✓ **E' il regolamento attuativo del reg. 834/2007:** ... stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'art. 1, par. 2, del reg. 834/2007.
- **Reg. 967/2008 del 29/09/08:** recante modifica del reg. n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
 - ✓ **Art. 1:** All'art. 42 del reg. 834/2007 è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, l'art. 24, par. 1, lett. b) e c) (... **uso del logo comunitario...**), si applica a decorrere dal **1 luglio 2010.**»

Reg. 834/2007 art. 1 parag. 2: Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano **immessi sul mercato** o siano destinati ad essere immessi sul mercato:

- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- c) mangimi;
- d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Agricoltura biologica

- L'agricoltura biologica **viene riconosciuta ufficialmente** a livello comunitario nel 1991 con l'adozione del **Regolamento n. 2092/1991**
 - ... si determinano le **regole minime comuni** tra i Paesi dell'Unione Europea.
- E' un metodo di **produzione agricola** regolamentato
 - vegetale ed animale



Caratteristiche

- È un tipo di agricoltura **regolamentato** da apposite norme legislative
 - Rappresenta un metodo di produzione **compatibile con l'ambiente**
 - **agricoltura sostenibile**
- **Rinuncia all'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi**
- È prevista la certificazione delle aziende aderenti a tali processi produttivi
 - **marchi di produzione biologica**
- La Certificazione avviene da parte di specifici **Enti ufficialmente riconosciuti**

Le **pratiche agricole biologiche** generalmente includono:

- la **rotazione delle colture** per un uso efficiente delle risorse del terreno
- il **non utilizzo di pesticidi** e fertilizzanti sintetici, ... additivi negli alimenti e coadiuvanti, e di altri fattori produttivi chimici;
- il **divieto** dell'uso di OGM;
- **l'uso efficace delle risorse del luogo**
 - Es.: l'utilizzo del letame per fertilizzare la terra o la coltivazione dei foraggi per il bestiame all'interno dell'azienda agricola;
- la **scelta di piante** ... che resistono alle malattie e si adattano alle condizioni locali;
- **conservazione delle risorse** idriche e mantenimento del loro livello qualitativo;
- **insediamento di siepi e prati** per prevenire l'erosione del suolo e la perdita di nutrienti.

Reg. 2092/1991 art. 1

- Il regolamento **si applica** ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:
 - a) i *prodotti agricoli vegetali non trasformati*;
 - anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;
 - b) i *prodotti agricoli vegetali e animali trasformati*
 - destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale; ...

Biologico e Prodotti Fitosanitari

- In agricoltura biologica **possono essere** impiegati esclusivamente alcuni prodotti fitosanitari :
 - specificatamente autorizzati
 - contenenti s.a. previste dalle normative europee
 - Reg. Cee 2092/91 art. 6 e successive modifiche ed integrazioni

- L'impiego di **pesticidi** che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli **deve essere fortemente limitato**.
 - È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti.

Reg. 2092/91 Allegato I p.to 3

- La **lotta contro i parassiti**, le **malattie** e le **piante infestanti** si impernia sul seguente complesso di misure:
 - scelta di **specie e varietà** adeguate;
 - **programma di rotazione** appropriato;
 - coltivazione meccanica;
 - **protezione dei nemici naturali dei parassiti**, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (es.: siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);
 - eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.
- Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II (antiparassitari) soltanto in caso di **pericolo immediato** che **minacci le colture**.

Reg 2092/91 all. II parte B

(Parte sostituita da Reg. 1488/97 e modif. da Reg. 473/2002)

Antiparassitari

■ (Titolo sostituito da Reg. 1804/1999)

■ Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le s.a. appresso indicate:

- impiego conforme ai requisiti dell'all. I
- soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato ...

PF autorizzati

(allegato II reg. 2092/91)

(Parte sostituita da Reg. 1488/97 e modif. da Reg. 473/2002)



I. SOSTANZE DI ORIGINE VEGETALE O ANIMALE:

Sostanze ad azione Insetticida

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem) (Reg. 1073/2000)	I	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Estratto (soluzione acquosa) di Nicotiana tabacum	I	solo con gli afidi in alberi da frutta subtropicali (ad es. aranci, limoni) e in colture tropicali (ad es. banani) utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativo. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dell'autorità di controllo. Utilizzabile soltanto durante un periodo che termina il 31/03/02
Gelatina	I	
Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium	I	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Quassia estratta da Quassia amara	I	Insetticida repellente
Rotenone estratto da Derris spp, Loncho carpus spp e Therphrosia spp	I	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

(*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari

PF autorizzati (allegato II reg. 2092/91)

(Parte sostituita da Reg. 1488/97 e modif. da Reg. 473/2002)

Per effetto del **Reg. 404/2008** l'allegato II del reg. 2092/91 è modificato come segue:
Nella **Parte B «Antiparassitari»**, il punto 1. «**Prodotti fitosanitari**» è modificato come segue:

IIa Sostanze prodotte da microorganismi	
Designazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Spinosad Reg. 404/08 punto 5: Per quanto riguarda l'inserimento dello spinosad nell'allegato, occorre precisare che l'impiego di microorganismi è generalmente consentito nell'agricoltura biologica per lottare contro i parassiti e le fitopatie mentre le sostanze prodotte dai microorganismi debbono essere enumerate individualmente.	Insetticida; solo se prodotto da ceppi non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE solo allorché sono adottate misure atte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi ed il rischio di sviluppo di una resistenza Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

(*) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.*

Reg. 404/08 punto 4: Lo **spinosad è un nuovo antiparassitario di origine microbica**, considerato **indispensabile** per lottare contro alcuni dei principali parassiti, e **contribuisce alla sostenibilità del sistema di produzione** in caso di attacco da parte di altri organismi nocivi. Il suo impiego presuppone tuttavia l'adozione di misure atte a **ridurre al minimo il rischio per gli organismi non bersaglio**.

PF autorizzati

(allegato II reg. 2092/91 parte B)

(Parte sostituita da Reg. 1488/97 e modif. da Reg. 473/2002)

III. SOSTANZE DA USARE SOLO IN TRAPPOLE e/o DISTRIBUTORI AUTOMATICI (*)

Tabella III

Nome	descrizione requisiti i composizione, condizioni per l'uso
fosfato d'ammonio (*)	sostanza attrattiva
	soltanto in trappole
Metaldeide	Molluschicida
	soltanto in trappole contenenti un repellente per specie animali superiori
	Termine utilizzo 31/03/08 (reg 807/2007)
Feromoni (reg. 1073/2000)	sostanze attrattiva; sostanze che alterano il comportamento sessuale
	solo in trappole e distributori automatici
Piretroidi (solo deltametrina o lambda cialotrina)	insetticida
	solo in trappole con sostanze specifiche attrattive
	solo contro Batrocera e Ceratitis capitata wied
	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo e dall'autorità di controllo

È aggiunta una tabella III bis del seguente tenore denominata «Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate»:

«Designazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Ortofosfato di ferro (III)	Molluschicida»

Effetto del reg. 473/02

(*): Le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto (punto III - allegato II)

PF autorizzati

(allegato II reg. 2092/91 parte B)

(Parte sostituita da Reg. 1488/97 e modif. da Reg. 473/2002)

IV. ALTRE SOSTANZE DI USO TRADIZIONALE

Pag 1 di 2

Designazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
<p>«Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso</p> <p>Reg. 404/08 punto 7: L'octanoato di rame è un nuova formulazione del rame che può essere utilizzata allo stesso scopo di altri composti del rame che sono già iscritti nell'allegato II, parte B, del reg. 2092/91.</p>	<p>Fungicida</p> <p>Fino al 3/12/05, nel limite massimo di 8 kg di rame per ettaro per anno e dal 01/01/06, nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno, fatte salve disposizioni specifiche più restrittive previste dalla legislazione sui prodotti fitosanitari dello SM in cui il prodotto sarà utilizzato.</p> <p>Per le colture perenni, gli SM possono disporre, in deroga al disposto del paragrafo precedente, che i tenori massimi siano applicati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• il quantitativo totale massimo utilizzato a decorrere dal 23/03/02 fino al 31/12/06 non deve superare 38 kg di rame per ettaro• a decorrere dal 01/01/07, il quantitativo massimo che può essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo totale massimo di, rispettivamente, 36, 34,32 e 30 kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni successivi <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.»</p>

Per effetto del Reg 404/2008 la tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» è modificata come segue:

a) La voce riguardante il rame, alla colonna intitolata «Designazione», è sostituita dal seguente testo: «Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, octanoato di rame».

IV. ALTRE SOSTANZE DI USO TRADIZIONALE

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
(*) Etilene	Sverdimento delle banane
Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida
(*) Allume di potassio (Calinite)	Prevenzione della maturazione delle banane
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida; Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Olio di paraffina	Insetticida, acaricida
Oli minerali	Insetticida, fungicida, solo in alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio, banani) Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Permanganato di potassio	Fungicida, battericida; solo in alberi da frutta, ulivi e viti
(*) Sabbia di quarzo	Repellente
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente

Per effetto del **Reg. 404/2008** la tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» è modificata come segue:

b) La voce riguardante l'«etilene» è sostituita dal seguente testo:

- Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento degli agrumi, unicamente nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle
- Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"

Reg. 404/08 punto 8: ... è sembrato appropriato completare le condizioni per l'uso di tale sostanza (etilene)...

(*): In alcuni SM i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati PF e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di PF.

PF autorizzati

(allegato II reg. 2092/91 parte B)

(Parte sostituita da Reg. 1488/97 e modif. da Reg. 473/2002)

V. Altre sostanze

Nome	descrizione requisiti i composizione, condizioni per l'uso
Idrossido di calcio	Fungicida
	Solo in alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena

Per effetto del **Reg. 404/2008**:

Nella tabella V «Altre sostanze», è inserita la seguente voce:

Designazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
«Bicarbonato di potassio	Fungicida».

Reg. 404/2008 punto 6: Il bicarbonato di potassio è considerato indispensabile nella lotta contro varie **malattie fungine** che colpiscono una serie di colture e può contribuire a ridurre l'impiego di rame e zolfo nell'ambito della lotta contro alcuni attacchi combinati di parassiti

Reg.834/2007 art. 16 com 3

Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione

Continuità fra Reg. 2092/91 e Reg. 834/2007

■ Punto c:

- I **prodotti e le sostanze usati prima** dell'adozione del presente regolamento ... **possono continuare a essere usati dopo** detta adozione.
- La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze ...

Art. 16 com 1: La **Commissione autorizza**, secondo la procedura di cui all'art. 31, paragr. 2, **l'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze** che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica ... :

a) **prodotti fitosanitari;**

I perché del Reg. 834/2007 ?

- ... **rivedere il quadro normativo comunitario**
 - con l'intento di semplificarlo
- ...stabilire principi che favoriscano **l'armonizzazione delle norme**
 - ... ove possibile, ridurre il livello di dettaglio
- ... **migliorare e rafforzare le norme** comunitarie applicabili **all'agricoltura biologica** e le disposizioni in materia di **importazioni** e di **controlli**.

Il nuovo regolamento: 834/2007

- ... nuovo regolamento ... **semplifica la materia sia per gli agricoltori che per i consumatori.**
- ... reca un **insieme coerente di obiettivi, principi e norme** fondamentali sulla produzione biologica, ... e un **sistema di controllo più razionale.**
- L'uso del **marchio biologico UE è reso obbligatorio** ⁽¹⁾
 - può essere accompagnato da marchi nazionali o privati.
- Potranno avvalersi del marchio biologico solo i prodotti alimentari che **contengono almeno il 95% di ingredienti biologici**
 - ma i prodotti non biologici potranno indicare, nella composizione, gli eventuali ingredienti biologici.
- Un'apposita indicazione informerà i consumatori del **luogo di provenienza dei prodotti:**
 - **Agricoltura UE:** quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,
 - **Agricoltura non UE:** quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
 - **Agricoltura UE/non UE:** quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo
- **Rimane invariato l'elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura biologica**
- ... le rigorose modalità di applicazione vigenti verranno trasposte dal regolamento preesistente al nuovo ...
- ...

(1): reg. 967/2008 punto 4: Per evitare di imporre agli operatori inutili oneri finanziari e organizzativi, l'uso obbligatorio del logo comunitario deve essere rimandato per il tempo necessario alla creazione di un nuovo logo comunitario. **Art. 1: ... a decorrere dal 01/07/2010**



Reg. 834/2007 punto 13

- **Gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica** vegetale sono:
 - la gestione della fertilità del suolo,
 - la scelta delle specie e delle varietà,
 - la rotazione pluriennale delle colture,
 - il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.
- Si dovrebbe ricorrere all'aggiunta di:
 - **concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari** soltanto **se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica.**

Attualmente riscontriamo tali indicazioni nel Reg. 2092/91 Allegato I p.to 3

Reg. 834/2007 art. 16

- 1. La **Commissione autorizza**, secondo la procedura di cui all'art. 31... **l'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica**
 - a) **prodotti fitosanitari**;
 - b) concimi e ammendanti;
 - ...
- I prodotti e le sostanze dell'elenco ristretto **possono essere usati solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli SM** interessati
...

Articolo 31 Scambio di informazioni: Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, **le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano** con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo **informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli...**

Reg. 889/2008 art. 5

Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

- Nei casi in cui le **misure previste del reg. 834/2007 all'art. 12, par. 1, lettere:**
 - a) ... tecniche di lavorazione del terreno., stabilità del suolo ..., prevenire la compattazione e l'erosione ...
 - b) ... fertilità conservata con la rotazione delle colture
 - c) ... uso di preparati biodinamici
 - g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;
- **non consentano di proteggere adeguatamente** i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica **è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II ⁽¹⁾** del presente regolamento.
 - **Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.**

⁽¹⁾ Reg. 889/2008 All. II Antiparassitari - prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Sistema di controllo

Situazione attuale

- Il **sistema di controllo** dei **prodotti biologici** è garantito a due livelli:
 - **il primo:** costituito dalle norme obbligatorie del *settore agro-alimentare di tipo sanitario* da parte degli Organismi pubblici preposti
 - Dipartimento Sanità pubblica, AUSL, Arpa, ecc.
 - **il secondo:** sul *processo produttivo attuato da Organismi di controllo riconosciuti* dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
 - Regioni e province autonome

Controllo ufficiale in Italia



In Italia la
tutela della sicurezza dei prodotti alimentari
è affidata all'attività di
controllo ufficiale



- svolta dal Ministero della Salute:
 - ✓ con i suoi Uffici centrali e periferici,
- e dalle Regioni e Province autonome di TN e BZ:
 - ✓ attraverso le loro strutture territoriali

Competenze

■ Ruolo nell'ambito del **controllo ufficiale**:

– Ministero della Salute:

- sono affidate le funzioni di **programmazione**, di **indirizzo** e di **coordinamento**.

– Regione:

- attraverso gli Assessorati alla sanità svolge un ruolo di **coordinamento**

– Comune:

- attraverso le AUSL svolgono funzioni di **controllo** sulle attività di **produzione**, **commercio** e **somministrazione** degli **alimenti** e delle **bevande**

Reg. 2092/91 Art. 9

- ... è demandata agli SM la definizione e l'organizzazione del **sistema di controllo** e della **vigilanza** nel settore biologico
 - Comma 1: Gli SM instaurano un **sistema di controllo gestito** da:
 - **una o più autorità di controllo** ...
 - e/o da **organismi privati riconosciuti** ...
 - Comma 4: Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, **gli SM designano un'autorità** incaricata del **riconoscimento** e della **sorveglianza di tali organismi**.

D.Leg. 220/1995: attuazione degli art. 8 e 9 del Reg. 2092/91 in materia di produzione ... con metodo biologico

■ Con il D.Leg 220/1995 è stato definito il **sistema di controllo** e di **vigilanza nazionale**

- art. 4 comma 2:

■ La **vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati** è esercitata dal **Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali** e dalle **regioni e province autonome**

– per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

Campionamento: norme

Circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999
Attività di controllo e di coordinamento in agricoltura biologica
Regolamento CEE n. 2092/91. Decreto Legislativo n. 220/95

ALLEGATO 3

NORME DI CAMPIONAMENTO
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DI RESIDUI DI PRODOTTI
FITOSANITARI NON CONSENTITI
NELLE PRODUZIONI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Prelievo dei campioni

Devono essere rispettate le seguenti modalità di campionamento per il controllo dei residui di antiparassitari, metalli pesanti e altre sostanze non conformi ai Programmi di Certificazione. I riferimenti normativi utilizzati sono i seguenti:

- D.P.R. 26.03.1980, n. 327 (G.U. n. 193 del 16.07.1980);
- D.M. 20.12.1980, (G.U. n. 8 del 09.01.1980);
- D.M. 19.07.1989 (G.U. n. 196 del 23.08.1989);
- D.M. 11.05.1992 (G.U. n. 79 del 25.05.1992)

**Vengono fornite indicazioni
come prelevare i campioni in
campo.**

■ **Paragrafo 1:** Un **campionamento eseguito correttamente** permette di estendere i risultati analitici ottenuti sul **campione di laboratorio** a tutta la **partita** in esame.

Campionamento: come?

■ NORME DI CAMPIONAMENTO

– Le indicazioni tratte dalla **Circolare MIPA n. 9990519** del 25.03.1999 - Allegato 3: “*norme di campionamento per l’accertamento dell’assenza di residui di PF non consentiti nelle produzioni dell’agricoltura biologica*”

■ All. 3 Par. 1: Un **campionamento eseguito correttamente** permette di estendere i risultati analitici ottenuti sul **campione di laboratorio** a tutta la **partita** in esame.

✓ **Campione per il laboratorio** (DM 23/07/03 e all. 3 circ. MIPA 9990519) : campione destinato al laboratorio, costituito da un’aliquota rappresentativa del campione finale

✓ **Partita** (DM 23/07/03 paragrafo 3): Quantità identificabile di merci ad uso alimentare fornite in una sola volta ed avente, a conoscenza del funzionario responsabile del campionamento, caratteristiche uniformi come la stessa origine, lo stesso produttore, la stessa varietà, lo stesso confezionatore, lo stesso tipo di imballaggio, la stessa marca, lo stesso spedizioniere ecc

Circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999

Norme per il prelievo

- All. 3 paragrafo 3: ... per quanto attiene l'assenza di residui di PF non consentiti, le epoche per l'effettuazione di tale campionamento debbono ritenersi estese a tutto il ciclo delle coltivazioni.
- **campioni elementare**: quantità prelevata da un singolo punto dell'appezzamento o della partita. Il numero minimo :
 - dipende dal peso della partita
 - dal numero di imballaggi o di unità
- **Campione globale**: insieme di campioni elementari prelevati dal materiale da campionare appartenenti al medesimo appezzamento o partita.
 - che, reso omogeneo ed eventualmente ridotto, viene suddiviso in parti rappresentative, ognuno di esse costituisce il campione di laboratorio.
- **Campione finale**: parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo.
- **Campione per il laboratorio**: campione destinato al laboratorio, costituito da un'aliquota rappresentativa del campione finale
- **Controcampione dell'Organismo di Certificazione**: n. 2 aliquote rappresentative del campione finale, destinate alla verifica definitiva da parte dell'organismo di certificazione.
- Una volta confezionati ed etichettati, i campioni possono essere conservati oppure spediti subito al laboratorio per l'analisi dei residui, a seconda della natura del campione, della stabilità del PF sospettato e del tipo di indagine da effettuare.
 - È importante che il confezionamento e la spedizione siano fatti in modo che i campioni arrivino a destinazione nel più breve tempo possibile (entro 24-36 ore) dopo il prelievo e senza subire contaminazioni.

Confronto

■ Vigilanza Biologico

- Circolare MIPA n. 9990519 del 25.03.1999 Attività di controllo e di coordinamento in agricoltura biologica Reg. 2092/91 e D.Lgs 220/95



fa riferimento a:



D.P.R. 26.03.1980, n. 327

- **Campioni non nel circuito commerciale**
- La natura del prodotto da campionare può variare in relazione al tipo di attività svolta dall'operatore biologico presso il quale si sta eseguendo la verifica.

■ Controllo Ufficiale

- ✓ DM 23/07/03: Attuazione della Dir. 2002/63/CE relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.



Art. 2: per quanto non previsto nell'allegato, si applicano le disposizioni del DPR 327/80 ...

- ✓ **Campioni nel circuito commerciale (*)**
- ✓ permettere il prelievo di un campione rappresentativo in una partita da sottoporre ad analisi allo scopo di verificare la conformità ai LMR

(*) art. 18 reg. 396/05: ... alimenti immessi sul mercato ...

Il campionamento: dove?

Punti di prelievo - prodotti di origine vegetali

- **provenienti dall'ambito regionale...**



- il prelievo viene effettuato preferibilmente nei centri di raccolta aziendale e cooperativi,...

- **non provenienti dall'ambito regionale ...**

- esso viene effettuato presso:
 - i mercati generali
 - i depositi all'ingrosso,
 - gli ipermercati e i supermercati.



**in ordine
decrescente
di priorità**

Reg. 396/05

Art 26: controlli ufficiali - ... I controlli sono condotti anche **presso i punti di distribuzione ai consumatori.**

Art. 27: ... Tale prelievo di campioni è effettuato **il più vicino possibile al luogo di distribuzione**, per consentire di adottare qualsiasi conseguente misura esecutiva.

Campione: codice ed aliquote

■ Vigilanza BIO

- Campione contraddistinto da:

2	0	0	5	/	P	R	1	2	/	0	1	/	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- corrisponde al campione n. 01, aliquota n. 3 prelevato durante la visita ispettiva con verbale numero: PR12 del 2005
- Il campione viene suddiviso in 3 aliquote:
 - 2 aliquote da inviare al laboratorio analisi:
 - 1 da utilizzare subito per le analisi,
 - 1 da conservarsi da parte del laboratorio
 - un'aliquota da lasciare all'operatore ove si è effettuato il prelievo, destinata all'eventuale verifica da parte dell'operatore stesso.

Fonte: Protocollo tecnico RER

■ Controllo Ufficiale

- Campione contraddistinto dal Verbale numero ... del ...

- Ciascuno dei campioni deve:

- essere costituito di 4 parti equivalenti (aliquota),
 - ciascuna delle quali deve essere:
 - chiusa e sigillata,
 - preferibilmente con piombini e con suggello recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il prelievo.

- Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare:

- l'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo,
- la data del prelievo,
- la natura della merce prelevata,
- il numero del verbale
- la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dell'esercizio o di un suo rappresentante o del detentore della merce

Fonte: DPR 327/80

Destinazione del campione

■ Vigilanza BIO

- 1 da utilizzare subito per le analisi,
- 1 da conservarsi da parte del laboratorio
 - resta presso la sede del laboratorio a disposizione per eventuale **ripetizione di prove** in caso di **contestazioni o di difficoltà nell'esecuzione** delle analisi;
 - tale campione, identificato e sigillato, viene congelato o refrigerato subito e conservato, per un tempo di **60 giorni**
 - (nel caso di esito positivo dell'analisi), durante i quali l'operatore biologico presso il quale è stato prelevato il campione e/o l'Organismo di Controllo incaricato del controllo, possano formulare riserve ed eventualmente richiedere la ripetizione delle prove.

Fonte: Protocollo tecnico RER

■ Controllo Ufficiale

- **1** delle parti del **campione prelevato** ... viene consegnata,
 - al momento del prelievo,
 - al responsabile dell'esercizio o ad un suo rappresentante o al detentore della merce,
- **Le altre**, insieme al verbale di prelevamento,
 - ...vengono inviate per le analisi, al laboratorio pubblico competente per territorio o ad altro laboratorio autorizzato
 - ... nel più breve tempo possibile,
 - **Una di tali parti è utilizzata per l'analisi di prima istanza,**
 - **un'altra è destinata all'eventuale analisi di revisione** e deve essere conservata per la durata di **60 giorni** a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato;
 - **un'altra parte infine rimane di riserva** per eventuali perizie ordinate dall'autorità giudiziaria.
 - In caso di prodotti confezionati, una parte del campione sarà messo a disposizione dell'impresa produttrice, per la durata di **60 giorni**, presso il laboratorio

Fonte: DPR 327/80

Reg 834/2007 art. 27: Sistema di controllo

Situazione dal 2009

- Comma 1: Gli SM istituiscono un sistema di controllo e **designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli** relativi agli obblighi sanciti dal regolamento ... in conformità del reg. 882/2004.
- Comma 3: ... **la natura e la frequenza** dei controlli sono determinate:
 - in base ad una **valutazione del rischio di irregolarità**
 - e **di infrazioni** per quanto riguarda il rispetto dei requisiti ...
 - In ogni caso, **tutti gli operatori** ... sono sottoposti ad una **verifica dell'osservanza almeno una volta l'anno**.
- Comma 5: **L'autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo** soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5, par. 2, del reg 882/2004 ...
 - descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare ...
 - esperienza, attrezzature, infrastrutture ed organizzazione necessarie ...
 - organismo di controllo è accreditato EN 45011
 - ... definisce i requisiti che devono avere gli organismi di certificazione di prodotto, processo o servizio.
- In aggiunta al sistema di controllo fondato sul reg. 882/2004 ... **è opportuno prevedere misure di controllo specifiche**, in particolare per quanto concerne le prescrizioni applicabili a tutte le fasi di **produzione, di preparazione e di distribuzione dei prodotti biologici** (Reg. 889/2008 p.to 35)

Reg. 882/2004 Art. 5: Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali

1. L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Un elenco di compiti che possono o meno essere delegati può essere stabilito ...

Risultati e interpretazione

■ < LdQ

– Tutti i risultati dei pa ricercati < LdQ

■ Campione conforme

■ Non significa: Prodotto Biologico

■ ≥ LdQ

– Campione **non** conforme

■ **non** biologico

Nota:

LdR = limite di rilevabilità: minima concentrazione di analita rilevabile con ragionevole affidabilità da una certa procedura analitica

LdQ = limite di quantificazione: minima concentrazione di analita che può essere analizzata con ragionevole affidabilità da una certa procedura analitica

Criteri di conformità

Valore di riferimento



0.01 mg/kg

a)

Risultato ed intervallo di incertezza superiori al valore di riferimento

b)

Risultato superiore al valore di riferimento contenuto nell'intervallo d'incertezza

c)

Risultato inferiore al valore di riferimento contenuto nell'intervallo d'incertezza

d)

Risultato ed intervallo di incertezza inferiori al valore di riferimento

Partita: Quantità identificabile di merci ad uso alimentare fornite in una sola volta ed avente, a conoscenza del funzionario responsabile del campionamento, caratteristiche uniformi come la stessa origine, lo stesso produttore, la stessa varietà, lo stesso confezionatore, lo stesso tipo di imballaggio, la stessa marca, lo stesso spedizioniere ecc. (DM 23/07/03)

Incertezza: dispersione dei valori che potrebbero essere ragionevolmente attribuiti al misurando

Controllo Qualità (CQA)

■ INTERNO:

- Analisi di campioni fortificati e di materiali di riferimento
 - verifica del recupero e precisione
- Analisi di campioni in doppio
 - limite di ripetibilità
- Utilizzo di carte di controllo

■ ESTERNO

- Partecipazione a test interlaboratorio, proficiency test, studi collaborativi

Reg. 396/2005 - Art. 28 comma 3: **Tutti i laboratori** incaricati dell'analisi dei campioni, ai fini dei **controlli ufficiali** sui residui di antiparassitari, partecipano alle **prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari**, organizzate dalla Commissione

Considerazione su 0,01 mg/kg

■ Dal documento ricevuto dal Ministero è tollerata la presenza di sostanze attive di sintesi sino a 0.01 mg/kg.

Tale situazione varrà anche col nuovo regolamento?

Ministero della Sanità
Dipartimento Alimenti Nutrizione e
Sanità Pubblica Veterinaria
Divisione VPA
705/44.108/ 637
Ministero del Tesoro del. 3.10.96
027

→ Allo Studio Legale
Dr. Proc. Gaetano FORTE
44160 FERRARA
PAX N. 0332/212049
Via Garibaldi, 39

e, p.c.: Al Ministero per le risorse
agricole, alimentari e forestali
Ufficio Legislativo
R O M A

OGGETTO:

Agricoltura biologica - Rilievo penale
dei residui di composti chimici di
sintesi in prodotti biologici.

A parere dello scrivente nei prodotti agricoli
ottenuti con metodi biologici sono tollerati solo residui della
sostanze chimiche specificate negli allegati al Reg. CEE n.
2092/91. In particolare sono tollerati residui delle sostanze
usate per la protezione della pianta di cui all'Allegato II del
citato Reg. CEE n. 2092/91, purché nei limiti tollerati per dette
sostanze nei prodotti agricoli tradizionali, stabiliti dagli
appositi decreti del Ministro della sanità.

Si fa rilevare, in relazione al primo quesito
posto (presenza di residui in quantità inferiore a 0,01 mg/kg),
che la normativa preveda che nei prodotti agricoli tradizionali
possano essere tollerati residui di sostanze non autorizzate,
quale effetto non dell'uso diretto, ma della contaminazione
ambientale: in tali casi, le norme vigenti (art. 2, comma 2,
dell'O.M. 6.6.1985) non consentono di derogare dal limite di
determinazione analitica (0,01 mg/kg). Nel caso in cui prodotti
agricoli certificati come "biologici" contenessero residui di
sostanze non incluse nell'all. II del Reg. CEE n. 2092/91, ma nei
limiti di 0,01 mg/kg, tali prodotti non contravverrebbero le norme
in materia di residui di pesticidi, fatta salva l'eventualità di
applicazione di altre norme, e precisando che i residui delle
sostanze attive di prodotti fitosanitari tollerabili nei prodotti
ottenuti con metodo biologico, per essere tali prodotti
legittimamente commercializzati come prodotti che escludono
l'utilizzo di composti chimici di sintesi, non devono superare il
limite di 0,01 mg/Kg previsto dall'O.M. del 6.6.1985.

In merito al secondo quesito posto
(applicazione art. 2 del D.L.vo n. 109/92 e/o art. 13 L. 283/62),
lo scrivente Ufficio è incompetente a formulare una risposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

PE

Valore del LDQ tendenziale

- Obiettivo nella messa a punto di un metodo di analisi per una qualsiasi s.a.
 - raggiungere il livello di concentrazione di: 0.01 mg/kg (LDQ convenzionale)
- **DM 27/08/04 art. 4 comma:**
 7. Per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico negli allegati 2, 3 e 4,, è tollerato un residuo delle s.a. elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle s.a. revocate, non superiore a 0,01 mg/kg.
 9. Per i prodotti agricoli vegetali importati, derivanti da colture non oggetto di coltivazione in Italia e per le sostanze attive non elencate nell'allegato 2, è tollerato un valore di residuo non superiore a 0,01 mg/kg.
- **Reg. 396/05 p.to 22:** ... dovrebbe essere fissato un valore per difetto (0.01 mg/kg) per i residui di antiparassitari presenti nei prodotti o nei gruppi di prodotti di cui all'allegato I (reg. 178/2006) per i quali non sono stati fissati LMR negli allegati II o III a meno che la s.a. in questione non sia elencata nell'allegato IV ...
- **Reg. 299/2008 art. 1:** sostituisce art 18 Reg. 396/05: "... 0.01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III a meno che la s.a. in questione non sia elencata nell'allegato IV ..."

Laboratori partecipanti





Un particolare ringraziamento alle Agenzie partecipanti che, trasmettendo i loro dati, hanno consentito la realizzazione del presente lavoro

Biologico: numero dei campioni

anno	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	n.	irr.	n.	irr.	n.	irr.	n.	irr.	n.	irr.	n.	irr.
Totale matrici biologico	365	3	556	7	291	1	369	6	302	5	409	2

Piano nazionale di controllo	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Ministero Salute (num)	6926	6782	6413	6330	6822	
num campioni Bio % Ministero	5,3	8,2	4,5	5,8	4,4	




anno	2002	2003	2004	2005	2006	2007
irreg % tot. Campioni	0,8	1,3	0,3	1,6	1,7	0,5

Fonte dati: Ministero della Salute e varie Agenzie


Biologico: Totale campioni ed irregolarità

macromatrici	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	n.	irr.	n.	irr.	n.	irr.	n.	irr.	n.	irr.	n.	irr.
cereali e prodotti trasformati	181	3	315	1	89	0	160	3	132	0	163	0
frutta	90	0	112	4	98	0	110	2	99	4	128	1
ortaggi	86	0	119	2	96	0	90	1	66	1	110	1

Totale campioni




n. irregolarità



Cereali e prodotti trasformati: irregolarità

n. irregolarità



- 2002:


1 Farina; Origine: Campania; s.a.: **Pyrimifos Metile (I,Ac)**

2 riso, origine:Italia; s.a: **Pyrimifos Metile (I,Ac)**

- 2003:

1 pasta; Origine: Italia; s.a.: **Pyrimifos Metile (I,Ac)**

% irregolarità




- 2005:

2 olio extra vergine di oliva; Origine: Puglia; s.a.: **fenitrotion (I)**


1 confettura; Origine: Italia; s.a.: **clorpirifos (I)**

Frutta: irregolarità

n. irregolarità



% irregolarità



- 2003:

3 clementino; Origine: Italia; s.a.: metidation(I), tiabendazolo (F) (2), fenazaquin (Ac), tetradifon (ac), carbendazim (F)

1 albicocco; Origine:Italia; s.a.: iprodione (F)

- 2005:

1 Limone; Origine: Italia; s.a.: fenazaquin (Ac)

1 Arancia; Origine: Egitto; s.a.: dimetoato (I)

- 2006:

1 Mela; Origine: Italia; ditiocarbammati (F)

2 Mela; Origine:Italia; clorprofam; clorpirifos (I), bupirimate (F); captano (F)


1 Arancia; Origine: Italia; piperonil butossido (Sinergiz.)

- 2007:

1 Pera; Origine: Italia; s.a.: bromopropilato (Ac); Ciprodinil (F), procimidone (F), ditiocarbammati (F), azinfos metile (I), clorpirifos etile (I), colrpirifos metile (I), fosmet (I,Ac), kresoxim metile (F)

Verdura: irregolarità

n. irregolarità



- 2003:

1 lattuga; Origine: Italia; s.a.: piperonil butossido (Sinerg.)

1 zucchini; Origine: Italia; s.a.: dieldrin (I)

- 2004:

1 finocchio; Origine: Sicilia; s.a.: procimidone (F)

- 2005:

1 Patata; Origine: Italia; s.a.: clorprofam


- 2006:

1 Patata; Origine: Italia; s.a.: clorprofam

- 2007:


1 Patata; Origine: Campania; s.a.: clorprofam

% irregolarità



Biologico: Prodotti irregolari ed origine

anno	F	V	ExOF	camp. n.	s.a.
2002			3	3	2
2003	4	2	1	7	9
2004		1		1	1
2005	2	1	3	6	5
2006	4	1		5	7
2007	1	1		2	10



Legenda:

F: frutta

V: verdura

ExOF: cereali e trasformati

Origine Italia:
23

Origine Egitto:
1

anno	n.	matrice	Origine
2002	2	riso	Italia
2002	1	farina	Italia (Campania)
2003	3	clementino	Italia
2003	1	albicocco	Italia
2003	1	lattuga	Italia
2003	1	zucchini	Italia
2003	1	pasta	Italia
2004	1	finocchio	Italia (Sicilia)
2005	1	limone	Italia
2005	1	confettura	Italia
2005	1	patata	Italia
2005	1	arancia	Egitto
2005	2	olio extra vergine di oliva	Italia (Puglia)
2006	1	arancia	Italia
2006	1	mela	Italia
2006	2	mela	Italia
2006	1	patata	Italia
2007	1	patata	Italia (Emilia-Romagna)
2007	1	pera	Italia (Campania)

anno	n.	matrice	sostanza attiva
2002	2	riso	pirimifos metile (I,Ac)
2002	1	farina	pirimifos metile (I,Ac)
2003	3	clementino	metidation (I), tiabendazolo (F), fenazaquin (Ac), tiabendazolo (F), carbendazim (F), tetradifon (Ac)
2003	1	albicocco	iprodone (F)
2003	1	lattuga	piperonil butossido (sinerg.)
2003	1	zucchini	dieldrin (I)
2003	1	pasta	pirimifos metile (I,Ac)
2004	1	finocchio	procimidone
2005	1	limone	fenazaquin (Ac)
2005	1	confettura	clorpirifos (I)
2005	1	patata	clorprofam (Antig.)
2005	1	arancia	dimetoato (I)
2005	2	olio extra vergine di oliva	fenitrotion (I)
2006	1	arancia	piperonil butossido (sinerg.)
2006	3	mela	clorprofam (E), clorpirifos (I), bupirimate (F), captano (F), ditiocarbammati (F)
2006	1	patata	clorprofam (Antig.)
2007	1	patata	clorprofam (Antig.)
2007	1	pera	bromopropilato (Ac); Ciprodinil (F), procimidone (F), ditiocarbammati (F), azinfos metile (I), clorpirifos etile (I), colrpirifos metile (I), fosmet (I,Ac), kresoxim metile (F)

Prodotti e sostanze attive

Legenda:

Frutta
verdura
Extraortofrutta

Legenda:

Ac: acaricida;

Antig: antigermogliante;

F: fungicida;

I: insetticida;



I,Ac: insetticida/acaricida;

Sinerg.: sinergizzante


Azione	numero	%
F	10	36
I	9	32
Ac	5	18
I,Ac	2	7
Sinerg.	1	4
Antig	1	4

Biologico: Confronto irregolarità


ARPA



ONR: Risultati relativi ad analisi di
privati (agricoltori, cooperative di
agricoltori, industrie agroalimentari)



ONR



Conclusioni

- I prodotti biologici controllati presentano un **numero elevato di campioni conformi** (oltre il 98%)
- Se si presentano casi di non conformità (presenza di s.a. > LdQ):
 - trattasi sicuramente di **produzione non biologica (non rispetto delle prescrizioni normative)**
 - **raramente** tali prodotti costituiscono, per il consumatore, un **rischio igienico sanitario (frode commerciale)**
- Dai dati a disposizione il numero delle **irregolarità** per i prodotti biologici **è inferiore** a quello degli analoghi prodotti ottenuti con altre tecniche di produzione.
- **Continuare l'attività di controllo** anche su alimenti ottenuti con metodo di produzione biologica allo scopo di:
 - **fornire al consumatore** le necessarie **garanzie** sui prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica
 - **verificare** che i prodotti biologici siano conformi alle norme di settore
 - **prevenire** frodi commerciali



Vincent van Gogh - "The Harvest, 1888", olio su tela.

**Grazie
per l'attenzione!**

**Dr Marco Morelli
Arpa Regione Emilia-Romagna
Tel. 0532 901214 fax 0532 901241
E-mail: mamorelli@arpa.emr.it**



Bibliografia

- 1. Commissione Europea, Agricoltura biologica
- 2. Commissione Europea, Agricoltura e antiparassitari
- 3. Commissione Europea, Agricoltura e sviluppo rurale
- 4. Ermes Agricoltura, Regione Emilia-Romagna - Prodotti Biologici
- 5. Ermes Ambiente, Regione Emilia-Romagna - Agricoltura biologica e sostenibile, Tutela del consumatore, Produzioni tipiche
- 6. Ministero delle Politiche Agricolture Alimentari e Forestali, Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica
- 7. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Sai quello che mangi. Qualità e benessere a tavola.